



**COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS**

**(CO.NA.MA.L.)**

**Via delle Zattere 37 00121 Roma**

**C.F. 96437810581**

***per l'annullamento***

1) con il ricorso principale:

- della diffida non rinnovabile di demolizione emessa dal Comune Guardia Piemontese in data 5 aprile 2023, prot. n. -OMISSIS-;

- della comunicazione del 2 novembre 2022, prot. n. -OMISSIS-, di avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima -OMISSIS-/2016;

- della nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Cetraro del 27 ottobre 2022, prot. n.-OMISSIS-;

2) con i motivi aggiunti:

- della determinazione del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Guardia Piemontese del 9 agosto 2023, n. -OMISSIS-, di decadenza dalla concessione demaniale marittima del 27 aprile 2016, -OMISSIS-;

- della diffida di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune di Guardia Piemontese in data 5 aprile 2023, prot. n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso a quelli sopra citati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Guardia Piemontese e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza -OMISSIS-762/2023 del Consiglio di Stato che respinge l'appello all'ordinanza n. 256/2023 di questo TAR, nonché la successiva ordinanza

**COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS**

**(CO.NA.MA.L.)**

**Via delle Zattere 37 00121 Roma**

**C.F. 96437810581**

n. 4483/2023 del Consiglio di Stato che riforma l'ordinanza n 547/2023 del TAR;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. La -OMISSIS- è titolare di un complesso alberghiero e di un lido balneare nella marina di Guardia Piemontese e svolge attività turistica e recettiva in forza concessione demaniale marittima -OMISSIS-/2016, rilasciata alla sig.ra -OMISSIS-, legale rappresentante della società, con limitazione del diritto all'uso dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno; la concessione è stata successivamente prorogata sino al 31 dicembre 2033.

2. Con nota n.-OMISSIS- del 27 ottobre 2022, l'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro ha comunicato al Comune di Guardia Piemontese di aver accertato, a seguito dei sopralluoghi effettuati, che la società ricorrente occupava un'area demaniale marittima, mediante opere non rimovibili (piscina di mq. 200 circa) oltre il periodo stagionale di concessione (1 giugno/30 settembre).

Anche l'Ufficio tecnico dell'ente municipale coadiuvato dal responsabile della Polizia locale, a seguito di sopralluogo effettuato in data 20 dicembre 2022 ha riscontrato l'occupazione oltre il periodo autorizzato dell'area demaniale in concessione con varie opere ( piscina interrata di circa mq 150; area pavimentata intorno alla piscina di circa mq 200; muretto di contenimento aiuola lungo

**COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS**

**(CO.NA.MA.L.)**

**Via delle Zattere 37 00121 Roma**

**C.F. 96437810581**

circa m. 13 e con altezza di circa cm. 50; n. 2 scala di muratura di circa 7 gradini per superamento dislivello; alberature e siepi; tralicciato in legno lamellare; recinzione dell'aerea realizzata con elementi e pannelli).

In data 7 febbraio 2013 il Tribunale di Paola, ha convalidato il sequestro penale preventivo dei manufatti (piscina interrata, gazebo, alberature e siepi, ecc.) realizzati sull'area oggetto di concessione.

3. In data 2 novembre 2022, il Comune di Guardia Piemontese ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima -OMISSIS- del 27 aprile 2016, per le irregolarità riscontrate dalla Guardia Costiera di Cetraro.

4. Con nota prot. n. -OMISSIS- del 5 aprile 2023, il Comune Guardia Piemontese ha diffidato la sig.ra -OMISSIS- a demolire le opere descritte nella citata ordinanza di convalida di sequestro preventivo e ripristinare lo stato dei luoghi.

5. La diffida è stata impugnata dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone l'annullamento siccome illegittima. Secondo parte ricorrente, l'amministrazione comunale non avrebbe accertato autonomamente il carattere abusivo delle opere realizzate; il provvedimento, inoltre, mancherebbe dell'analitica indicazione delle opere di cui ingiunge la demolizione.

6. Si è costituita l'amministrazione comunale che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

7. Si è costituito anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva.

8. Nel corso del giudizio, con determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 9 agosto 2023, il Comune di Guardia Piemontese, dando seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, ha dichiarato decaduta la concessione -OMISSIS- del

**COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS**

**(CO.NA.MA.L.)**

**Via delle Zattere 37 00121 Roma**

**C.F. 96437810581**

2016, ai sensi dell'art. 47 del Codice della navigazione rilasciata alla società - OMISSIS-, per la difformità delle opere realizzate nell'area oggetto di concessione rispetto a quanto autorizzato e per la mancata rimozione delle stesse dopo il periodo autorizzato (1 giugno sino al 30 settembre di ogni anno), nonché per la mancata ottemperanza alla diffida a demolire.

9. Anche tale provvedimento è stato impugnato dalla società ricorrente, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo vari profili di illegittimità.

8. Con ordinanza n. 4483 dell'8 novembre 2023, resa in sede di appello avverso l'ordinanza di questo TAR n. 547 del 12 ottobre 2023, il Consiglio di Stato ha sospeso la diffida a demolire.

10. Seguiva lo scambio di memorie e repliche con le quali, in particolare, parte ricorrente ha evidenziato che la delibera della Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 29 dicembre 2023 ha prorogato l'efficacia di tutte le concessioni demaniali in essere sino al 31 dicembre 2024, al fine di predisporre le eventuali procedure per il loro successivo affidamento e, conseguentemente, il perdurare dell'interesse della società a usufruire della concessione dichiarata decaduta, perlomeno sino alla prossima stagione estiva, mentre l'amministrazione comunale ha eccepito l'improcedibilità sia del ricorso che dei motivi aggiunti, essendo venuto meno l'interesse alla decisione, poiché la delibera comunale che ha prorogato le concessioni demaniali è da considerarsi *tanquam non esset*, richiamando, a tal proposito, i principi espressi dal Consiglio di Stato, nella recente pronuncia del 27 dicembre 2023, n. 11200, e da questa Sezione nella sentenza del 25 gennaio 2024 n. 114.

11. All'udienza pubblica del 28 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

**COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS**

**(CO.NA.MA.L.)**

**Via delle Zattere 37 00121 Roma**

**C.F. 96437810581**

12. Come eccepito dall'amministrazione comunale nell'ultima memoria depositata in data 7 febbraio 2024 sia il ricorso che i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

In tal senso, non può che richiamarsi l'autorevole interpretazione fornita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze del 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18 (cfr., in una fattispecie analoga, la recente sentenza di questa Sezione del 25 gennaio 2024 n. 114, la quale precisa che persuasività di tale orientamento non è certo pregiudicata dall'annullamento con rinvio operato per ragioni processuali da Cass. Civ., Sez. Un., 23 novembre 2023, -OMISSIS-2559; in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200).

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2192; Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2023, -OMISSIS-964; Cons. Stato, Sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675; Cons. Stato, Sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992).

La disapplicazione riguarda anche la più recente disposizione normativa recante una previsione di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contemplata dall'art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118 (anche in combinato disposto con l'art. 10-quater, comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. con l. 24 febbraio 2023, n. 14).

**COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS**  
**(CO.NA.MA.L.)**  
**Via delle Zattere 37 00121 Roma**  
**C.F. 96437810581**

E, dunque, ad oggi, superato il termine del 31 dicembre 2023, sino al quale la medesima Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le citate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, aveva ritenuto non opportuno far operare la disapplicazione delle varie norme sulle proroghe, anche la concessione demaniale di cui la ricorrente vanta la titolarità ha cessato di avere efficacia.

Né rileva in senso contrario la proroga sino al 31 dicembre 2024 disposta dall'amministrazione comunale, ai sensi del citato art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118, che risulta *tamquam non esset* (anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200).

11. Conseguentemente l'annullamento della diffida a demolire e del provvedimento di decadenza della concessione, non gioverebbe alla ricorrente, che non vanta alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di concessione e, comunque, deve lasciare libera l'area di cui era concessionaria (obbligo, peraltro, anche testualmente stabilito nell'atto di concessione).

12. La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

**COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS**  
**(CO.NA.MA.L.)**  
**Via delle Zattere 37 00121 Roma**  
**C.F. 96437810581**

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Vittorio Carchedi**

**IL PRESIDENTE**  
**Ivo Correale**

IL SEGRETARIO